

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SARAGAT)

di concerto con il **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

e col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione civile**

(JERVOLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1964

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Ghana con Scambio di Note e Memorandum concluso a Roma il 20 giugno 1963

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo tra l'Italia ed il Ghana per i servizi aerei, concluso a Roma il 20 giugno 1963, ripete nella sostanza gli analoghi accordi precedentemente conclusi con altri Paesi.

La designazione da parte di ciascuno Stato contraente è limitata ad una sola impresa, ciò che evita l'inserimento di più imprese di uno stesso Stato nell'attività reciproca.

L'Accordo contiene clausole di garanzia sulla eventuale prova che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo dell'impresa designata da ciascuno Stato sono nelle mani della Parte contraente che ha designato l'impresa stessa o dei suoi cittadini, nonchè sull'eventuale dimostrazione che l'impresa designata dall'altra Parte è in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati all'esercizio del traffico aereo.

È previsto che le imprese designate da entrambe le Parti contraenti godano di egue e pari possibilità nell'esercizio dei servizi convenuti tra i loro rispettivi territori e che ciascuna impresa designata tenga presente nella sua attività gli interessi dell'impresa

designata dall'altra Parte, allo scopo di non danneggiare indebitamente i servizi che quest'ultima offre sulla totalità o su una parte delle rotte specificate.

Le altre clausole (capacità, tariffe, consultazioni, soluzione delle controversie, denuncia dell'Accordo, eccetera) ripetono le norme contenute in altri Atti internazionali del genere.

L'Annesso comprende le tabelle delle rispettive rotte che potranno essere esercitate.

In particolare, all'impresa italiana è consentito di operare in entrambe le direzioni, con diritti di traffico, sulla seguente rotta:

— Punti in Italia - Lagos - Accra.

L'Accordo si inquadra perfettamente nel sistema degli Atti bilaterali di traffico aereo conclusi dall'Italia specie per quanto concerne le esigenze di attività e di sviluppo della rete italiana nell'Africa a Sud del Sahara. Esso risponde alle necessità del traffico e all'incremento delle relazioni aeree che deriveranno dall'espansione futura della nostra aviazione civile su quell'importante settore geografico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Ghana con Scambio di Note e Memorandum, concluso a Roma il 20 giugno 1963.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ALLEGATO

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL GHANA RELATIVO AL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GHANA, essendo parti della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e desiderando promuovere lo sviluppo del trasporto aereo con la istituzione di servizi aerei regolari tra i loro rispettivi territori e al di là di essi, hanno, in aggiunta alla menzionata Convenzione, convenuto quanto segue:

Art. 1.

Ai fini del presente Accordo e di ogni Annesso ad esso allegato, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:

a) il termine « la Convenzione » significa la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende tutti gli Annessi adottati ai sensi dell'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli Annessi o della Convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94;

b) il termine « autorità aeronautiche » significa, nel caso del Ghana, il Ministro responsabile dell'Aviazione Civile e ogni persona o ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate da detto Ministro o funzioni simili, e, nel caso dell'Italia, il Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile, Ispettorato Generale dell'Aviazione Civile, e ogni persona o ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dal suddetto Ministero o funzioni simili;

c) il termine « impresa designata » significa un'impresa che una Parte Contraente avrà designato, mediante notificazione scritta all'altra Parte Contraente, in conformità con l'articolo 3 del presente Accordo, e per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate in tale notificazione;

d) il termine « territorio » riferito ad uno Stato ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 2 della Convenzione;

e) i termini « servizio aereo », « servizio aereo internazionale », « impresa » e « fermata per scopi non di traffico » hanno il significato rispettivamente ad essi attribuito nell'articolo 96 della Convenzione; e

f) i termini « dotazioni normali di bordo », « provviste di bordo » e « parti di ricambio » hanno il significato rispettivamente ad essi attribuite nell'Annesso 9 della Convenzione.

Art. 2.

1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nell'apposita Sezione della Tabella delle Rotte

compresa nell'unito Annesso (d'ora in poi indicati come « i servizi convenuti » e « le rotte specificate »).

2. Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte Contraente godrà, nell'esercizio dei servizi convenuti su una rotta specificata, dei seguenti diritti:

- a) sorvolare senza scalo il territorio dell'altra Parte Contraente;
- b) fare scalo nel detto territorio per scopi non di traffico; e
- c) fare scalo nel territorio ai punti specificati per quella rotta nella Tabella delle Rotte dell'Annesso al presente Accordo, allo scopo di sbarcare ed imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta.

Art. 3.

1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una impresa ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate.

2. Ricevuta la designazione, l'altra Parte Contraente deve, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo, concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione di esercizio.

3. Le Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere all'impresa designata dall'altra Parte Contraente di fornire loro la prova soddisfacente che essa è in grado di osservare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti che esse normalmente e ragionevolmente applicano all'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali in conformità con le disposizioni della Convenzione.

4. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di non accettare la designazione di un'impresa e di sospendere o revocare ad una impresa i diritti indicati al paragrafo 2 dell'articolo 2 del presente Accordo, o imporre le condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio da parte di un'impresa degli anzidetti diritti, nel caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte Contraente che ha designato l'impresa o in quelle di cittadini della Parte Contraente che ha designato l'impresa.

5. In qualsiasi momento dopo che siano state osservate le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di questo articolo, l'impresa così designata e autorizzata può cominciare a esercire i servizi convenuti, a condizione che un servizio non sarà operato se non quando una tariffa stabilita in conformità con le disposizioni dell'articolo 6 del presente Accordo non sia in vigore in relazione a quel servizio.

6. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di sospendere l'esercizio da parte di un'impresa dei diritti specificati al paragrafo 2 dell'articolo 2 del presente Accordo ovvero di imporre quelle condizioni che riterrà necessarie nell'esercizio da parte di una impresa di quei diritti nel caso che l'impresa venga meno all'osservanza delle leggi e regolamenti della Parte Contraente che concede quei diritti oppure nel

caso che non operi in conformità con le condizioni prescritte nel presente Accordo, restando stabilito che, salvo che una sospensione immediata o l'imposizione di condizioni non sia necessaria per prevenire ulteriori violazioni di leggi o regolamenti, questo diritto sarà esercitato solo dopo consultazione con l'altra Parte Contraente.

Art. 4.

1. Gli aeromobili utilizzati dalla impresa designata dell'una e dell'altra Parte Contraente ed entrati nel territorio dell'altra Parte Contraente così come i carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le provviste di bordo e le dotazioni normali di bordo adibiti esclusivamente all'uso di detti aeromobili saranno esenti dai dazi doganali e da altri gravami e tasse imposti sulle merci al momento della loro entrata e uscita da detto territorio.

2. I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le dotazioni normali di bordo e le provviste di bordo, introdotti nel territorio dell'altra Parte Contraente per l'uso esclusivo dei detti aeromobili menzionati nel precedente paragrafo 1, saranno esenti da dazi doganali, spese d'ispezione o altre spese e tasse similari al momento del loro arrivo o uscita da detto territorio.

3. I carburanti e gli olii lubrificanti presi a bordo dei detti aeromobili da parte delle imprese designate sul territorio dell'altra Parte Contraente e riesportati sono esenti da dazi doganali, imposte di consumo e altre spese e tasse nazionali.

4. Questo trattamento è in aggiunta e non pregiudica l'articolo 24 della Convenzione di Chicago per quanto riguarda gli obblighi delle due Parti Contraenti; l'applicazione di questo trattamento è soggetta alle disposizioni di controllo delle autorità doganali delle Parti Contraenti.

Art. 5.

1. Le imprese designate di entrambe le Parti Contraenti godranno di possibilità eque e pari nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate tra i rispettivi territori.

2. Nell'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte Contraente terrà in debita considerazione gli interessi dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente in modo da non interferire indebitamente sui servizi che questa ultima esercisce sull'intero percorso o su parte delle stesse rotte.

3. I servizi convenuti eserciti dalle imprese designate delle Parti Contraenti dovranno adeguarsi alle esigenze del pubblico per il trasporto aereo sulle rotte specificate; il loro scopo principale sarà di offrire, ad un ragionevole fattore di carico, una capacità sufficiente a soddisfare le esigenze attuali e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, merci e posta che provengono o sono diretti al territorio della Parte Contraente che ha designato l'impresa. Il trasporto dei passeggeri, delle merci e della posta imbarcati e sbarcati negli scali situati

nel territorio di Stati diversi da quelli che hanno designato l'impresa lungo itinerari specificati verrà assicurato tenendo presente il principio generale che la capacità deve essere correlata:

a) alle esigenze del traffico tra il Paese di origine e il Paese di destinazione;

b) alle esigenze del traffico dei Paesi attraversati, tenuto conto degli altri servizi di trasporto esercitati dalle imprese degli Stati compresi nella zona e

c) alle esigenze dei servizi a lungo percorso.

4. Per dare pratica attuazione ai principi contenuti nel presente articolo, si conviene che le imprese designate delle due Parti Contraenti si consulteranno in vista della determinazione della capacità da offrirsi sui servizi convenuti. Le imprese designate terranno costantemente informate le rispettive Autorità Aeronautiche e, nel caso in cui non raggiungano un accordo sulla determinazione della capacità, rimetteranno a queste la soluzione della questione secondo la procedura prevista nell'articolo 8.

Art. 6.

1. Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i principali fattori, fra cui il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (quali gli « standards » di velocità e di confort) e le tariffe applicate da altre imprese su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe devono essere determinate in conformità delle seguenti disposizioni di questo articolo.

2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo, unitamente ai tassi delle commissioni di agenzia applicati in connessione con esse, devono essere concordate, se possibile — per ognuna delle rotte specificate — tra le imprese interessate, ove ritenuto opportuno, in consultazione con altre imprese operanti sull'intera rotta o su una parte di essa, e tale accordo deve essere raggiunto attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe dalla Associazione per il Trasporto Aereo Internazionale. Le tariffe così concordate devono essere sottoposte per l'approvazione alle Autorità Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti.

3. In caso di disaccordo tra le imprese designate per quanto riguarda qualsiasi di queste tariffe, o se per qualche altra ragione una tariffa non possa essere concordata in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 di questo articolo, le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti cercheranno esse stesse di determinarle di comune accordo.

4. Qualora le Autorità aeronautiche non concordino nell'approvazione di una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto è previsto nel paragrafo 2 del presente articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, secondo quanto è previsto nel paragrafo 3, la controversia deve essere regolata in conformità delle disposizioni dell'articolo 8 del presente Accordo.

5. Nessuna tariffa può entrare in applicazione se le Autorità Aeronautiche dell'una e dell'altra Parte Contraente non la ritengono di proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 8 del presente Accordo.

6. Quando siano state stabilite in conformità delle disposizioni del presente articolo, queste tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformità con le disposizioni del presente articolo.

Art. 7.

Le Autorità Aeronautiche di ciascuna Parte Contraente forniranno alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente su loro richiesta i dati periodici o altre statistiche che possano essere ragionevolmente richiesti allo scopo di rivedere la capacità offerta sui servizi convenuti dalla impresa designata della prima Parte Contraente. Tali informazioni comprenderanno tutte le notizie richieste per determinare l'ammontare del traffico trasportato da quelle imprese sui servizi convenuti e le origini e destinazioni di tale traffico.

Art. 8.

1. Ciascuna Parte Contraente può in qualsiasi momento richiedere le consultazioni tra le competenti Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti su qualunque questione relativa alla interpretazione, applicazione o modifica del presente Accordo. Le suddette consultazioni dovranno avere inizio entro 45 giorni dalla data della richiesta e dovranno concludersi entro 60 giorni dal loro inizio. Qualsiasi decisione in tal modo concordata entrerà in vigore mediante lo scambio immediato di note diplomatiche.

2. Nell'eventualità che un accordo non sia raggiunto entro i 60 giorni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la questione sarà deferita, dietro richiesta di una delle Parti Contraenti, ad un Tribunale Arbitrale come previsto nel paragrafo 3 del presente articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale cui si fa riferimento al paragrafo 2 del presente articolo sarà composto di 3 membri, di cui uno da nominarsi da ciascuna delle Parti Contraenti ed il terzo, cittadino di un terzo Stato, sarà il Presidente e la sua nomina verrà concordata tra i membri designati dalle Parti Contraenti. La decisione del Presidente sarà definitiva.

4. Se gli arbitri designati non si accordano sulla scelta del Presidente oppure se il Presidente non abbia raggiunto una decisione entro i 60 giorni dalla designazione degli arbitri, in tal caso ciascuna Parte Contraente può demandare la decisione della controversia a qualsiasi tribunale competente in merito, il quale possa in seguito essere istituito nell'ambito dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale o, in caso che non esista un tribunale del genere, al Consiglio della detta organizzazione e le Parti Contraenti s'impegnano ad uniformarsi a tutte le decisioni così adottate.

5. Ciascuna Parte Contraente sarà responsabile per le spese dell'Arbitro da essa designato e del personale di cancelleria messo a disposizione e ambedue le Parti Contraenti parteciperanno in misura pari a tutte le ulteriori spese rese necessarie dalle attività del tribunale comprese quelle sostenute dal Presidente.

6. Se e sino a quando ciascuna Parte Contraente o l'impresa designata di ciascuna Parte Contraente non si attenga alla decisione presa ai sensi del presente articolo, l'altra Parte Contraente può limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio che essa abbia concesso in base al presente Accordo all'altra Parte Contraente che si trovi in difetto, o all'impresa designata di quella Parte Contraente o all'impresa designata che si trovi in difetto.

Art. 9.

Ciascuna Parte Contraente può in ogni momento comunicare all'altra Parte Contraente il proprio desiderio di porre termine al presente Accordo.

Tale comunicazione sarà inviata simultaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Nel caso in cui tale comunicazione venga inviata, il presente Accordo avrà termine 6 mesi dopo la data nella quale sia stata ricevuta tale comunicazione dall'altra Parte Contraente a meno che la comunicazione venga ritirata di comune accordo prima della scadenza di detto periodo.

In mancanza di accusa di ricezione dell'altra Parte Contraente, la comunicazione si riterrà ricevuta 14 giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale.

Art. 10.

Il presente Accordo ed ogni Scambio di Note in conformità con l'articolo 8, (1) verrà registrato presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Art. 11.

Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei e tale convenzione entri in vigore nei riguardi di ambedue le Parti Contraenti, il presente Accordo verrà modificato per renderlo conforme alle disposizioni di tale convenzione.

Art. 12.

Il presente Accordo è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 20 giugno 1963 nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo Italiano

FELICE SANTINI

Per il Governo del Ghana

L. W. BENNEH

Annesso

SEZIONE 1.

Rotta operabile in entrambe le direzioni dell'impresa designata dal Governo del Ghana:

Punti nel Ghana — Roma.

SEZIONE 2.

Rotta operabile in entrambe le direzioni dell'impresa designata dal Governo dell'Italia:

Punti in Italia — Lagos — Accra.

Note:

(1) Senza diritti di traffico per l'impresa designata dell'Italia tra Lagos - Accra e viceversa.

(2) Un punto può essere omissso su uno o su tutti i voli.

Rome, June 20th, 1963

Excellency,

With reference to the Air Agreement between Italy and Ghana signed to-day and to the existing Pool agreement between Ghana Airways and Alitalia, I beg to inform you that the designated airline of Ghana shall be allowed to operate its services on the following route with full traffic rights:

Points in Ghana — Rome — Zurich — London and vv. with faculty to omit one or more points in one or more flights.

Yours faithfully

FELICE SANTINI
*Director General
of Italian Civil Aviation*

H. E.

I. W. BENNEH

Deputy Minister

Leader of the Ghana Delegation

ROME

Rome, June 20th, 1963

Excellency,

I acknowledge receipt of your letter of to-day's date reading as follows:

« With reference to the Air Agreement between Italy and Ghana signed to-day and to the existing Pool agreement between Ghana Airways and Alitalia, I beg to inform you that the designated airline of Ghana shall be allowed to operate its services on the following route with full traffic rights:

Points in Ghana — Rome — Zurich — London and vv. with faculty to omit one or more points in one or more flights ».

I beg to inform you that I am in agreement with the contents of this letter.

Yours sincerely

I. W. BENNEH

*Deputy Minister
of Communications & Works*

H. E.

Felice SANTINI

Leader of the Italian Delegation

ROME

MEMORANDUM

With reference to the Bilateral Air Agreement between Italy and Ghana signed to-day it is agreed that in case no agreement is reached between the two Airlines for the renewal of the Pool agreement expiring on the 30th June 1964, the Pool agreement shall remain in force for a period of time not exceeding six months from the date of its expiry (30th June 1964).

Rome, June 20th, 1963.

For the Government of Ghana

I. W. BENNEH

For the Government of Italy

FELICE SANTINI